

Avvocati stabiliti - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 - 2

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza).

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017